Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 22 dicembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1946

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari. | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato, (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente a rinnovare l'abbonamento per l'anno 1946 a norma delle tariffe suindicate.

Dal 1° gennaio 1946 la Parte Prima della *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicata tutti i giorni meno i festivi.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 22 DICEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Comune di Ancona:** Elenco delle obbligazioni del prestito sistemato 1900, estrazione relativa al 2° semestre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima di consumo, Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1945. — **Società Meridionale di elettricità, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni 6 % (serie B - emissione 1908) sorteggiate nella 17ª estrazione del 29 ottobre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società della Ferrovia Sicula occidentale, anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 2 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 12 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **S.I.S.M.A. (già Società metallurgica Ossolana):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 15 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.A.C.R.A.S. » Soc. An. Compera Rivendita Amministrazione Stabili, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1945. — **« Reggiane » Officine meccaniche italiane, S. A., in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto mobiliare italiano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1945. — **Società generale di esplosivi e munizioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1945. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1945. — **Società per azioni delle tranvie e ferrovie elettriche di Roma, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nella estrazione del 15 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale Pugliese di elettricità, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 19 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 15 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società operazioni fondiarie italiana anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1945. — **Società per azioni « Bozzalla e Lesna, in Coggiola:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1945. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni del prestito Città di Trieste - anno 1914 - sorteggiate nella 31ª estrazione del 1° settembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Abbiategrasso:** Prestito comunale 5 % 1922 - Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1945. — **Comune di Trieste:** Errata-corrige.

AVVISI DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 10,30 in udienza solenne S. E. il dott. Carlos Brebbia, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Argentina.

Roma, lì 20 dicembre 1945

(2299)

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 12 in udienza solenne S. E. il sig. Alfredo Flores, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia, nonchè di quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore sig. D. Bailón Mercado.

Roma, lì 20 dicembre 1945

(2300)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 772.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito nella parte riguardante la composizione dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare nel Regno siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalità ».

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« I Consigli di leva hanno sede nella città capoluogo di provincia.

Essi sono composti:

a) di un commissario di leva, con funzioni di presidente;

b) di un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della guerra, membro;

c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilità, di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale subalterno del Regio esercito in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.

« La presidenza nei casi di assenza o impedimento del commissario di leva spetta all'ufficiale delegato.

« Le sedute dei Consigli sono pubbliche e vi assiste, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri Reali. V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati ».

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

« L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

« In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, a meno che la decisione rifletta l'idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto del medico ».

Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dal seguente:

« Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più Commissioni mobili che si recano nelle località della rispettiva provincia, presso le quali per l'importanza o per l'ubicazione possano facilmente affluire gli iscritti di tutti i comuni viciniori, per effettuare la loro visita ed arruolamento.

« Per i capoluoghi di provincia non si costituisce Commissione mobile ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni mobili sono composte:

a) di un commissario di leva con funzioni di presidente;

b) di un ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della guerra, membro;

c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilità, di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale subalterno del Regio esercito in servizio o di un sottufficiale del Regio esercito in servizio, segretario, senza voto.

« La presidenza nei casi di assenza o d'impedimento del commissario di leva spetta all'ufficiale delegato.

« Le sedute delle Commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri Reali. V'interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati ».

L'art. 33 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni delle Commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

« In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità fisica al servizio militare prevale il voto del medico.

« Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo Consiglio di leva ».

Gli articoli 27 e 34 sono abrogati.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

« I membri delle Commissioni mobili, funzionari dello Stato, hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore ».

Nell'articolo 53 è soppressa la parola « magistrati ».

Art. 2.

Durante l'attuale stato di guerra l'ufficiale di cui alla lettera *b*) dell'art. 1-sub articoli 24 e 31 - del presente decreto potrà essere tratto dalla categoria degli ufficiali in congedo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RICCI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 773.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, sulla concessione ai contadini delle terre incolte;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione provinciale istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, ha sede presso il tribunale civile ed è assistita da un cancelliere delegato dal presidente del tribunale.

Nella cancelleria della Commissione sono tenuti tre registri, firmati in ciascun foglio dal presidente prima di essere posti in uso, l'uno per elencarvi le istanze, l'altro per le udienze e il terzo per le decisioni.

Art. 2.

L'istanza alla Commissione è proposta dal legittimo rappresentante dell'associazione che chiede la concessione dei terreni, e deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione del fondo ed alla precisazione della sua estensione e stato di coltura e della persona del proprietario, ed inoltre l'elezione di domicilio dell'istante nel capoluogo in cui ha sede la Commissione.

Essa deve essere presa in esame ed aver corso anche se sia accompagnata soltanto dalla copia dell'atto notarile con cui l'associazione dei contadini viene costituita in cooperativa o in altro ente, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 9.

Art. 3.

La istanza è presentata nella cancelleria della Commissione oppure trasmessa a mezzo postale.

Il cancelliere, dopo averla elencata nell'apposito registro, la sottopone al presidente, il quale vi scrive in calce il decreto che stabilisce l'udienza di comparizione e il termine in cui l'istanza e il decreto debbono essere notificati all'altra parte, a cura e spese dell'istante e con l'osservanza delle forme previste nel procedimento ordinario.

Il presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità, è autorizzato a chiedere al ricorrente, prima dell'emissione del decreto, i chiarimenti che ritenesse necessari.

Art. 4.

Davanti la Commissione, le parti devono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Il loro assunto può essere esposto oralmente, e in tal caso ne viene presa nota in apposito verbale di udienza.

Art. 5.

La Commissione deve tentare di risolvere la vertenza sull'accordo delle parti.

Qualora l'accordo venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi necessari ad emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso contrario, inviterà le parti ad integrare l'istruzione, presentando, se lo credano, i pareri dei rispettivi periti o di quello unico da essi concordemente nominato.

Ricorrendone la necessità, può anche disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi e i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne le spese. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Nella decisione, la Commissione dispone sul pagamento delle spese previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente o compensandole in tutto o in parte per reciproca soccombenza o per altri giusti motivi.

La liquidazione delle spese fatta nella decisione ha valore di titolo esecutivo ed il cancelliere è autorizzato a rilasciare copia della medesima in forma esecutiva.

Art. 7.

Copia della decisione è dal cancelliere immediatamente notificata alle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicata al prefetto.

Il decreto del prefetto deve essere subito comunicato alle parti interessate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che forma apposito verbale.

Art. 9.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti, prevista nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, deve essere denunziata con ricorso alla Commissione, la quale seguirà, per la discussione, la medesima procedura seguita per la concessione dei terreni ed emetterà parere, che sarà dal cancelliere comunicato al prefetto, competente a pronunciare il decreto di decadenza della concessione.

La decadenza della concessione viene pronunciata anche nel caso in cui la regolare costituzione in cooperativa o in altro ente non sia avvenuta entro sei mesi dalla data di emissione del decreto.

Art. 10.

I procedimenti davanti la Commissione non sono vincolati all'osservanza delle forme della procedura ordinaria, restando tuttavia assicurato il diritto delle parti al contradittorio.

Gli atti del procedimento successivi alla istanza sono esenti da bollo.

I compensi dovuti agli ufficiali giudiziari, ai periti ed ai testimoni sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia per il procedimento civile.

Art. 11.

Nelle provincie, dove il numero e l'importanza delle domande lo richiedano, è autorizzata l'istituzione di una o più Commissioni provinciali aggiunte.

Nelle Commissioni aggiunte, l'ispettore agrario provinciale è rappresentato da un funzionario del suo ufficio, da lui delegato.

L'assegnazione degli affari alle Commissioni aggiunte è fatta dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 12.

Per ciascuna Commissione, anche aggiunta, è autorizzata la nomina di componenti supplenti.

Art. 13.

Le disposizioni previste negli articoli 11 e 12 del presente decreto sono applicabili anche per le Commissioni circondariali, aventi cioè sede presso ciascun tribunale, istituite con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 14.

Il componente la Commissione che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo sarà segnalato al prefetto per la sostituzione.

Art. 15.

Al presidente della Commissione ed ai componenti impiegati dello Stato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire cinquanta, mentre ai componenti che non siano impiegati dello Stato è dovuto un gettone di lire cento, e, quando ne sia il caso, l'indennità di missione spettante agli impiegati di grado sesto.

Al cancelliere e all'altro personale eventualmente addetto alla Commissione è dovuto un premio di operosità, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in misura inferiore a quella del gettone di presenza spettante al presidente.

Art. 16.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 774.

Norme penali relative alla disciplina dell'ammasso per l'olio di oliva nella compagna 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 6 settembre 1945 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulla disciplina dell'ammasso dell'olio d'oliva nella campagna 1945-46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'8 settembre 1945;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'omessa consegna dell'olio d'oliva del raccolto 1945-46, di cui non sia stato autorizzato l'esonero, sono applicabili le disposizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153.

La perdita del diritto alle trattenute, prevista dall'art. 5 del menzionato decreto legislativo, va riferita a quanto disposto nell'art. 17 lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto 6 settembre 1945 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

L'omissione della denuncia, alla quale è obbligato in ogni caso anche il gestore del frantoio, delle quantità di olio ricavato dalla molitura delle olive equivale all'omissione della consegna.

Nel caso di denuncia incompleta o inesatta o tardiva, la pena è diminuita di due terzi.

La denuncia è ritenuta incompleta o inesatta in relazione alla data della sua compilazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 775.

Norme circa l'insegnamento nelle scuole elementari nella provincia di Bolzano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti gli articoli 33, 272, 273 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano è impartito nella lingua materna degli alunni, da maestri per i quali la lingua d'insegnamento sia lingua materna.

L'appartenenza degli alunni all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci; l'esame dei casi comunque controversi è demandato ad una Commissione mista, che viene istituita in ogni comune, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso al Provveditore agli studi che decide in via definitiva.

Art. 2.

All'insegnamento di cui al primo comma dell'articolo precedente è aggiunto, per gli alunni di lingua tedesca, quello della lingua italiana, e per gli alunni di lingua italiana quello della lingua tedesca, nella misura seguente: per gli alunni di seconda e terza classe elementare, tre ore settimanali; per gli alunni di quarta e quinta classe elementare e delle classi superiori (post-elementari) eventualmente istituite, sei ore settimanali.

L'insegnamento della seconda lingua è impartito da maestri per i quali la stessa lingua sia lingua materna, ed ha prevalentemente carattere di conversazione su argomenti che siano in rapporto con i programmi di insegnamento della classe.

L'insegnamento della religione è impartito nella lingua materna.

Art. 3.

Nei comuni in cui la popolazione è mistilingue sono applicate fino alla terza classe le norme di cui agli articoli precedenti; ma dalla quarta classe in poi può essere impartito l'insegnamento paritetico nelle due lingue agli alunni dell'uno e dell'altro gruppo in comune.

L'istituzione di una scuola per gli alunni di lingua diversa da quella della maggioranza è obbligatoria quando essi raggiungano il numero di otto.

Art. 4.

All'Ufficio scolastico provinciale di Bolzano sono assegnati, con giurisdizione sulle scuole di lingua tedesca, rispettivamente con funzioni parallele a quelle del segretario capo e con funzioni di ispettore scolastico addetto all'Ufficio, un funzionario e un ispettore scolastico.

Per il conferimento di funzioni o di incarichi concernenti l'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la padronanza delle due lingue è titolo preferenziale.

L'incarico di esercitare la vigilanza nelle scuole elementari è conferito ad ispettori.

La lingua materna è titolo normale per la scelta di detti funzionari ed ispettori; in difetto, occorrerà la piena padronanza della lingua.

Art. 5.

A determinare le modalità dell'assunzione in ruolo dei maestri di cui agli articoli 1 e 2 e del personale di cui all'art. 4 del presente decreto, alle variazioni dei ruoli rispettivi ed a fissare eventuali indennità o compensi in favore, sarà provveduto mediante decreto Luogotenenziale da promuoversi dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 776.

Corresponsione degli assegni integrativi e aumento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, contenente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi ai maestri elementari e ai direttori didattici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, ivi compresi i maestri elementari e i direttori didattici, che hanno diritto all'indennità temporanea per tubercolosi prevista dall'art. 16 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 30 per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa, a carico del « Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali » istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo giornaliero di lire 5 per ogni figlio dell'avente diritto alla indennità predetta, cui spetta la maggiorazione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 2.

L'assegno integrativo previsto dall'art. 1 è corrisposto unitamente alla indennità temporanea per la tubercolosi con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione della indennità stessa.

Art. 3.

Il periodo massimo di corresponsione dell'indennità temporanea previsto in sei mesi nell'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1343, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, è elevato a due anni.

Per coloro che abbiano già usufruito della indennità in base alle disposizioni preesistenti anche di carattere amministrativo sarà ripresa la corresponsione di essa fino al raggiungimento del periodo massimo stabilito dal comma precedente.

Art. 4.

Durante il ricovero in luogo di cura, agli assicurati non aventi a carico persone di famiglia spetta sul Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali un assegno nella misura di lire 10 giornaliere per il periodo massimo di due anni.

Art. 5.

La corresponsione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, decorre dal 120° giorno anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Gli assegni di cui all'art. 1 saranno corrisposti agli aventi diritto anche nel caso che l'assicurato sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ma dopo la data di decorrenza della corresponsione degli assegni.

Art. 6.

Fermo restando il versamento dei contributi previsti dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, è dovuto un contributo supplementare per far fronte al pagamento degli assegni di cui agli articoli precedenti e alla copertura degli attuali maggiori oneri inerenti al ricovero in luoghi di cura degli assicurati e dei loro familiari.

Il contributo predetto è dovuto anche per i maestri elementari e per i direttori didattici, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202.

Detto contributo è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore

ed è posto per metà a carico dei lavoratori e per metà a carico dei rispettivi datori di lavoro.

Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributi si applicano le disposizioni per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Per quelle categorie di lavoratori per le quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sopracitato, sono stabilite apposite tabelle di salari medi, il contributo è riferito ai salari medi valevoli agli effetti dei contributi disciplinati dallo stesso Regio decreto-legge.

Art. 7.

Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato, per l'anno 1945, nella misura del quattro per cento. Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura dei contributi unificati in agricoltura prevista dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n 2138, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dai Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954.

Per gli anni successivi la misura del contributo sarà fissata con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, che istituisce il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 8.

L'obbligo del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente decreto, decorre dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Salvo quanto previsto dall'art. 7 per la riscossione dei contributi agricoli, il contributo di cui all'art. 6 del presente decreto è riscosso cumulativamente col contributo di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e con le stesse norme stabilite da detto articolo per i lavoratori e i datori di lavoro soggetti al decreto legislativo medesimo.

Detto contributo per i maestri elementari e per i direttori didattici è riscosso con le norme stabilite dall'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, e dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge sopracitato, approvato con R. decreto 13 settembre 1940, n. 1603.

Art. 10.

Si osservano per l'applicazione del presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè le disposizioni del citato R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 11.

Per le infrazioni alle norme del presente decreto si applicano le penalità previste dai primi tre comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, secondo le ipotesi configurate nei comma medesimi.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — RICCI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1945, n. 777.

Conservazione della pensione privilegiata di guerra al signor Giovanni Battista Marini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che il signor Giovanni Battista Marini di Gaetano, per l'opera da lui spiegata nel 1919 al servizio del Comando delle truppe italiane di occupazione in Austria e nel 1920 come civile in difesa del nome e degli interessi italiani, si è acquistato delle particolari benemerenze; che in conseguenza del suo operato si attirava l'odio di ex nazionalisti austriaci, e da una aggressione patita il 10 marzo 1920 nella città di Insbruk riportava ferite così gravi che gli cagionavano la perdita di ambo gli occhi; che nella concessione della pensione di 1ª categoria con assegno di superinvalidità disposta ai sensi della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e successive modificazioni ed estensione, si è avuto in realtà riguardo esclusivamente a questi precedenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' conservato al signor Giovanni Battista Marini di Gaetano, il diritto alla pensione privilegiata di guerra concessagli con decreto Ministeriale del 13 marzo 1938, n. 870.

La revoca della pensione stessa disposta nei suoi confronti, in base all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, viene pertanto considerata priva di ogni effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 778.

Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie e delle norme per la loro approvazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, numero 1262, in virtù del quale il personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, passato alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, ha conservato il trattamento giuridico ed economico dell'Amministrazione ferroviaria;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato e le disposizioni sulle competenze accessorie, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, con il quale è stato istituito il ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie nell'ambito del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1857;
Visti i Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1444; 23 novembre 1939, n. 1989; 16 settembre 1940, n. 1438 e 11 luglio 1941, n. 675, concernenti l'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Real corpo del genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, col quale sono state apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato;
Ritenuto che in dipendenza delle modificazioni ed aggiunte apportate al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato col succitato R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, è necessario provvedere al riordinamento dei ruoli organici del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie;
Considerato che, in attesa di detto riordinamento dei ruoli organici del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, non sono state effettuate, nei riguardi del personale stesso, le normali promozioni di grado dal 1° gennaio 1943 in poi e che, pertanto, è necessario provvedervi per far salvi i diritti di carriera di detto personale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le piante organiche del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie risultanti dalla tabella I annessa al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444, sono sostituite da quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto, vistato dai Ministri proponenti con effetto 1° novembre 1942.

Art. 2.

Con decorrenza 1° novembre 1942 il personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie assume le nuove qualifiche risultanti dal quadro di equiparazione (allegato 2), vistato dai Ministri proponenti.

Il personale non proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato conserva le qualifiche dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Al personale di cui al precedente art. 2, appartenente ai gruppi *B* e *C* e che in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, ha conservato il trattamento giuridico ed economico dell'Amministrazione ferroviaria, verranno conferite, con effetto dal 1° novembre 1942, le promozioni di grado previste dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Gli agenti che al 1° novembre 1942 risulteranno provvisti della qualifica di primi assistenti, con anzianità di grado 1° gennaio 1933 ed anteriore, o di quella di assistente, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1931, potranno essere promossi, se non demeritevoli, rispettivamente alle qualifiche di assistente lavori capo e di assistente lavori principale *ad personam*.

Art. 4.

Gli agenti promossi al grado 9° (6° della gerarchia ferroviaria) dei gruppi *B* e *C*, in applicazione degli articoli 4 e 5 del R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, faranno carico alla nuova pianta organica di cui all'art. 1 fino a che essa lo consentirà, tenuto conto dei posti da destinarsi per le promozioni normali a detto grado.

Altrimenti i detti agenti saranno considerati in soprannumero rispetto alla ripetuta pianta, sino al riassorbimento per successive promozioni o per eliminazioni dal servizio, restando scoperti altrettanti posti nei gradi inferiori.

Art. 5.

Le promozioni di grado da effettuarsi in via normale nel personale delle Nuove costruzioni ferroviarie saranno conferite con decorrenza 1° gennaio 1943 e successive.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 95. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	2	5	Ispettori capi superiori	7	
»	3	6	Ispettori capi	17	
»	4	7	Ispettori principali	32	
»	5	8	Ispettori di 1ª classe		
»	6	9	Ispettori di 2ª classe	86	
»	7	10	Allievi Ispettori		142
B	6	9	Segretari capi - Segretari tecnici capi - Disegnatori capi - Assistenti lavori capi.	85	
»	8	10	Segretari principali - Segretari tecnici principali - Disegnatori principali - Assistenti lavori principali.	110	
»	9	11	Segretari - Segretari tecnici - Disegnatori - Assistente lavori . .		195
C	6	9	Applicati capi - Aiutanti disegnatori capi - Aiutanti assistenti lavori capi.	22	
»	8	10	Applicati principali - Aiutanti disegnatori principali - Aiutanti assistenti lavori principali.		
»	9	11	Applicati - Aiutanti disegnatori di 1ª classe - Aiutanti assistenti lavori.	153	
d'ordine	9	—	Scrivane principali		
d'ordine	10	—	Aiutanti - Aiutanti disegnatori - Sorvegliante dei lavori - Alunni d'ordine		175
subalterno	11	—	Commessi ed uscieri capi	11	
subalterno	12	—	Uscieri di 1ª classe	15	
subalterno	13	—	Uscieri	22	
subalterno	14	—	Inservienti	16	64
			Personale tecnico ed operaio		
	6	—	Capi tecnici principali	1	
	7	—	Capi tecnici di 1ª classe	1	
	8	—	Capi tecnici di 2ª classe	2	
	9	—	Capi tecnici di 3ª classe	2	
	10	—	Sotto capi tecnici	6	
	12	—	Operai di 1ª classe	17	
	13	—	Operai	24	
	14	—	Aiutanti operai	2	55
			Personale manovalanza		
	14	—	Manovali	40	40
			Totale . . .		671

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
RICCI

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

ALLEGATO N. 2

QUADRO DI EQUIPARAZIONE

Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	TABELLE ATTUALI	Gruppo	Grado Ferroviario	Grado Statale	NUOVE TABELLE
A	2	5	Ispettore generale	A	2	5	Ispettore capo superiore
»	3	6	Ispettore capo o direttore capo divisione	»	3	6	Ispettore capo
»	4	7	Capo sezione	»	4	7	Ispettore principale
»	5	8	Consigliere o consigliere tecnico	»	5	8	Isettore di 1ª classe
B	6	9	Aiutante amministrativo principale	B	6	9	Segretario capo
»	6	9	Aiutante tecnico principale	»	6	9	Segretario tecnico capo
»	6	9	Disegnatore principale	»	6	9	Disegnatore capo
»	6	9	Assistente principale	»	6	9	Assistente lavori capo
»	7	10	Primo aiutante amministrativo	»	7	10	Segretario principale *ad personam*
»	7	10	Primo aiutante tecnico	»	7	10	Segretario tecnico principale *ad personam*
»	7	10	Primo disegnatore	»	7	10	Disegnatore principale *ad personam*
»	7	10	Primo assistente	»	7	10	Assistente lavori principale *ad personam*
»	8	10	Aiutante amministrativo	»	8	10	Segretario principale
»	8	10	Aiutante tecnico	»	8	10	Segretario tecnico principale
»	8	10	Disegnatore	»	8	10	Disegnatore principale
»	8	10	Assistente	»	8	10	Assistente lavori principale
C	6	9	Archivista capo	C	6	9	Applicato capo
»	7	10	Archivista principale	»	7	10	Applicato principale *ad personam*
»	8	10	Primo archivista	»	8	10	Applicato principale
»	8	10	Primo aiuto disegnatore	»	8	10	Aiutante disegnatore principale
»	8	10	Primo sorvegliante	»	8	10	Aiutante assistente lavori principale
»	10	11	Archivista	»	9	11	Applicato
»	10	11	Aiuto disegnatore		9	11	Aiutante disegnatore di 1ª classe
»	10	11	Sorvegliante		9	11	Aiutante assistente lavori
d'ordine	10	—	Archivista	d'ordine	9	—	Scrivana principale
	11	—	Applicato		10	—	Aiutante
	11	—	Aiuto disegnatore aggiunto		10	—	Aiutante disegnatore
	11	—	Sorvegliante aggiunto		10	—	Sorvegliante dei lavori
subalterno	12	—	Primo commesso	subalterno	11	—	Commesso o usciere capo (*)
	13	—	Commesso		12	—	Usciere di 1ª classe
	14	—	Usciere		13	—	Usciere
	15	—	Inserviente		14	—	Inserviente
			Personale tecnico ed operaio				*Personale tecnico ed operaio*
	6	—	Capo tecnico principale		6	—	Capo tecnico principale
	7	—	Capo tecnico di 1ª classe		7	—	Capo tecnico di 1ª classe
	8	—	Capo tecnico di 2ª classe		8	—	Capo tecnico di 2ª classe
	9	—	Capo tecnico di 3ª classe		9	—	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*
	10	—	Sotto capo tecnico di 1ª classe		9	—	Capo tecnico di 3ª classe
	11	—	Sotto capo tecnico		10	—	Sotto capo tecnico
	13	—	Operaio di 1ª classe		12	—	Operaio di 1ª classe
	14	—	Operaio		13	—	Operaio
	15	—	Aiutante operaio		14	—	Aiutante operaio
			Personale manovalanza				*Personale manovalanza*
	15	—	Manovale		14	—	Manovale

(*) La qualifica di Commesso sarà attribuita agli agenti che esplicano — in via continuativa — mansioni amministrative.

Visto, Il Ministro per il tesoro
RICCI

Visto, Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, numero 779.

Maggiore assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1945-1946 per stipendi, pensioni ed assegni di carattere continuativo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 496;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 1. - Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 17. - Pensioni ai personali civili e militari	»	10.000.000
Cap. n. 18. - Pensioni al personale lavorante	»	100.000
Cap. n. 20. - Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 21. - Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	164.000.000
Cap. n. 46. - Personali degli aeroporti civili - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 50. - Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante	»	250.000
	L.	364.850.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 780.

Proroga per il personale di gruppo B, grado 10°, della validità della disposizione contenuta nell'art. 12 del R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, relativo ai limiti di servizio richiesti dalle norme in vigore per le promozioni per merito comparativo nei ruoli del personale della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 97, lettera *c*), del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1404;
Vista la proposta della Corte dei conti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di gruppo *B* della Corte dei conti, il quale prima della scadenza del termine indicato nell'art. 12, comma 1°, del R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, siasi trovato nelle condizioni ivi prevedute, può ottenere la promozione al grado 9°, ai sensi dello stesso articolo, entro il 31 gennaio 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392;
Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° settembre 1945;
Ritenuto che in conseguenza degli aumentati costi i Comuni non sono più in grado di provvedere agli oneri ad essi posti con la surricordata legge;

Decreta:

Art. 1.

I contributi annui dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano successivamente al giorno 8 giugno ora decorso ed indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, sono aumentati, per l'anno solare in corso, del duecento per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'interno
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2281)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti emanati dalla sedicente repubblica sociale italiana in materia di chiamata alla leva, di chiamati e richiamati alle armi, di arruolamenti volontari, nonchè di trasferimento di arruolati per l'Esercito in altri corpi e forze armate dello Stato e viceversa.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA
ED IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana hanno emanato provvedimenti di chiamata alla leva, di chiamate e richiami alle armi, di arruolamenti volontari, nonchè di trasferimenti di arruolati per l'Esercito in altri corpi o forze armate dello Stato e viceversa;

Considerato che tali provvedimenti sono stati effettuati nell'interesse delle forze armate della predetta sedicente repubblica e non del legittimo Stato italiano e che pertanto tutti i provvedimenti di cui sopra devono essere dichiarati giuridicamente inefficaci;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 5 ottobre 1944, n. 249, e 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati, a mente del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, inefficaci i seguenti provvedimenti emanati, sotto qualsiasi forma, dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana:

1) tutti gli ordini di chiamata di inscritti, di qualsiasi classe, a visita di leva e di riformati di qualsiasi classe, a visita di revisione;

2) tutte le chiamate alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa, di qualsiasi classe, aliquota e specialità;

3) tutti i richiami alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa per qualsiasi classe ed in qualsiasi modo disposti;

4) tutti gli arruolamenti volontari per qualsiasi durata, arma, specialità e classe;

5) tutti i trasferimenti di militari arruolati per l'Esercito in altre forze e corpi armati dello Stato e viceversa.

Art. 2.

Il Ministro competente può, tuttavia, disporre che i Consigli di leva prendano in esame le deliberazioni dei corrispondenti organi del governo della sedicente repubblica sociale nei riguardi del personale, di cui al n. 1 del precedente articolo, con facoltà di approvarle o meno in base agli atti esistenti.

Roma, addì 2 dicembre 1945

Il Ministro per la guerra
JACINI

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'aeronautica
CEVOLOTTO

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare aumenti ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1945, concernente l'autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare aumenti ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la domanda con la quale la Società stessa ha chiesto di estendere i predetti aumenti ad altre tariffe di assicurazione sulla vita non comprese nel citato decreto Ministeriale;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale:

Tariffa 24 — Capitale differito combinato con l'assicurazione di quota crescente in caso di morte;

4 % sul premio unico:

Tariffa 4 (U) — Mista a premio unico.

Roma, addì 3 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2223)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1945.

Cessazione del sig. Germano Sprela dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 15 novembre 1941, n. 4796, col quale il sig. Sprela Germano di Attilio venne nominato rappresentante del sig. Giuseppe Gaetano Riboldi fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 10 ottobre 1945, col quale il predetto sig. Sprela Germano ha rinunciato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato sig. Riboldi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota 9 novembre 1945, n. 13105/F;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Sprela Germano di Attilio da rappresentante del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 dicembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1945.

Disciplina per l'assunzione del taglio dei soprassuoli boschivi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali;

Visto il decreto 7 luglio 1942 dell'ex Ministero delle corporazioni, sulla istituzione di elenchi di ditte per il taglio dei boschi e delle piante sparse;

Ritenuta la necessità di semplificare ed adeguare alla nuova situazione politica generale la disciplina per l'assunzione del taglio di soprassuoli boschivi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 7 luglio 1942 dell'ex Ministero delle corporazioni è abrogato.

Art. 2.

L'assunzione del taglio dei soprassuoli boschivi di proprietà privata è condizionata alla presentazione, da parte degli interessati, di apposito certificato di idoneità, da rilasciarsi dai Comandi forestali competenti, in conformità ad analogo obbligo attualmente in vigore per i soprassuoli boschivi di proprietà degli enti pubblici, come da circolare n. 20 del 1° giugno 1926 del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2277)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.

Determinazione dell'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il penultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, concernente la determinazione delle spese dovute per l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Sentita la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dell'addizionale occorrente per far fronte alle spese di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1946 l'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli unificati è confermata nella misura unica del 6 % (sei per cento) già stabilita per il precedente anno 1945.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(2282)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1945.

Abrogazione dei decreti Ministeriali 26 aprile 1942 e 18 giugno 1942 relativi al divieto di fabbricazione di oggetti con l'impiego di metalli di qualsiasi genere e alle relative norme di applicazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 284;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1942, concernente il divieto di fabbricazione di oggetti con l'impiego di metalli di qualsiasi genere;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1942, col quale sono state stabilite norme per l'applicazione del precedente decreto Ministeriale;

Ritenuta la opportunità di procedere all'abrogazione dei provvedimenti ministeriali suddetti;

Visto il parere della Commissione centrale per la disciplina del consumo dell'energia elettrica;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 26 aprile 1942, relativo al divieto di fabbricazione di oggetti con l'impiego di metalli di qualsiasi genere ed il decreto Ministeriale 18 giugno 1942, contenente norme per la sua applicazione, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 26 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la S. A. Intercontinentale, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 114 del 22 settembre 1945, con il quale la S. A. Intercontinentale, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che detta società ha trasferito la sede e le sue attività a Trieste e che nella stessa non risulterebbe l'esistenza di interessi tedeschi;

Vista la nota 29 novembre 1945, n. 1307/F, della Commissione Alleata — Sottocommissione di finanza — e ritenuta l'opportunità di revocare il provvedimento suindicato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 26 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la S. A. Intercontinentale, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1945 - N. 265

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,18
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,40
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	91,925
Id. 5 % 1936	99,875
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,45

Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1945 - N. 266

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,50
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	91,975
Id. 5 % 1936	99,875
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,625

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950): n. 437 serie 3ª di L. 1500 capitale nominale; n. 368 serie 4ª di L. 500 capitale nominale; n. 238 serie 5ª di L. 2000 capitale nominale; n. 258 serie 7ª di L. 10.000 capitale nominale; n. 64 serie 15ª di L. 5000 capitale nominale; n. 208 serie 20ª di L. 50.000 capitale nominale; n. 211 serie 22ª di L. 5000 capitale nominale; n. 182 serie 26ª di L. 20.000 capitale nominale; tutti intestati a Bellettieri Francesca fu Francesco, moglie di Biuanculli Francesco fu Fortunato, domiciliato a Napoli, con vincolo dotale, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1775)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale protezione animali, ad accettare un legato.

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1945, la Sezione di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 5000, disposto in suo favore dal defunto Ugo Di Nola da Firenze con testamento olografo in data 4 ottobre 1941, pubblicato per atti dal notaio Davide D'Ariano in Pisa il 2 luglio 1943, registrato a Pisa il 6 luglio 1943 al volume 185, n. 18.

(2233)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Con decreto Ministeriale 14 novembre 1945, concernente la nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 novembre 1945, n. 141, ove è detto:

Conigliani avv. Giorgio, revisore ufficiale dei conti;
Giannini dott. Arnoldo, revisore ufficiale dei conti;
Monet dott. rag. Mario, revisore ufficiale dei conti;

devesi leggere:

Conigliani avv. Giorgio;
Giannini dott. Arnoldo;
Monet dott. rag. Mario.

(2297)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

Con decreto Ministeriale in data 10 dicembre 1945, l'avvocato Emanuele Emiliani è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(2262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 24 novembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 dicembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2278)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 27 novembre 1945, ad eccezione della circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 29 (Riassunto del provvedimento prezzi n. 29 del 3 novembre 1945, riguardante i prezzi dei pneumatici per biciclette e per furgoncini) e della circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 31 (Riassunto del provvedimento prezzi n. 31 del 7 novembre 1945, riguardante il prezzo della pirite e il prezzo del perfosfato), entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 dicembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2279)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 29 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno), e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascun Comune soggetto, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Il summenzionato decreto è escluso dalla esecutorietà nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina.

In data 15 dicembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2298)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.